



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 21/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che nel periodo dal 22 al 25 aprile 2016 si svolgeranno nel Golfo di Trieste delle regate nell'ambito dell'evento sportivo "Campionato Italiano Classe Europa", organizzato dalla Società Triestina Sport del Mare;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 29 marzo 2016 dalla suddetta Società, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali del Molo Fratelli Bandiera prospicienti la Sacchetta per motivi di sicurezza, per le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni partecipanti, nonché per l'accoglimento dei mezzi e dei carrelli a seguito degli atleti;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di 5.4.2016;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

viste le Ordinanze A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 e A.P.T. 27-2013;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 25 febbraio 2016 n°49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del Molo F.lli Bandiera - lato Sacchetta -, indicativamente evidenziate in rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze A.P.T. che regolano la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti, i **divieti d'accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione dalle ore 20.00 del 22 aprile alle ore 19.00 del 25 aprile 2015**.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta veicolare:

- a) ai mezzi autorizzati dalla Società Triestina Sport del Mare;
- b) ai mezzi diretti/provenienti alla/dalla sede del concessionario demaniale PIKAPPA DERBY Auto-Nautica di Giorgio Pizziga;
- c) ai mezzi d'emergenza e soccorso;
- d) ai mezzi delle Autorità/Amministrazioni in servizio d'istituto.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

2.2 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d.

16.12.1992e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.4 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

2.5 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;

2.6 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento ed alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, con particolare attenzione alla banchina priva di protezione, avvalendosi di personale dell'Organizzazione o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.7 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'Organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.8 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

2.9 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

6 APR. 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostini)

Zeno D'Agostini

